

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE “ SERVIZI SOCIALI ”

INDICE

ART. 1 FINALITA'

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 3 NOMINA DEI COMMISSARI

ART. 4 ENTRATA IN CARICO DEI COMMISSARI

ART.5 POTERI

ART. 6 SEDE RIUNIONI

ART. 7 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE

ART. 8 PUBBLICITA'

ART.9 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 FINALITA'

- 1. Il presente Regolamento detta i principi a cui si deve attenere la commissione, nello svolgimento del suo mandato.**
- 2. La commissione ha lo scopo di collaborare con l'amministrazione comunale, impegnandosi nella prevenzione di situazioni di disagio ricercando e proponendo soluzioni che permettano, di garantire a tutte le persone che si trovano in stato di bisogno, l'erogazione di servizi e aiuti con attività che promuovano la crescita degli stessi e favoriscano la piena integrazione con l'intera cittadinanza.**
- 3. La commissione ha anche come obiettivo la lotta alle tossicodipendenze attraverso un attivo impegno nella prevenzione delle stesse.**

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- 1. La commissione è così composta:**
 - a) Sindaco o suo delegato
 - b) Cinque commissari di maggioranza o proposti dalla stessa.
 - c) Quattro commissari di minoranza, o proposti dalla stessa.
 - d) Rappresentante AVIS – AIDO.
 - e) Rappresentante "Opera Pia Barni".
 - f) Rappresentante AUSER.
- 2. Presidente della commissione è il Sindaco o il suo delegato.**

ART. 3 NOMINA DEI COMMISSARI

- 1. La nomina dei commissari è di competenza della giunta comunale.**
- 2. La giunta comunale per la nomina dei commissari sentirà gli orientamenti propositivi dei vari capigruppo, in riferimento art.23 comma 5, del regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.**

ART. 4 ENTRATA IN CARICA DEI COMMISSARI

- 1. I commissari entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero alla data in cui la giunta nomina gli stessi.**
- 2. I commissari restano in carica quanto il Consiglio Comunale; e comunque fino alla nomina della nuova commissione. I componenti della commissione possono essere rieletti.**

ART. 5 POTERI

- 1. La commissione ha esclusivamente potere referente e consultivo.**
- 2. Il Presidente può invitare, su argomenti specifici esperti di settore, alle riunioni della commissione, a titolo di sola consultazione.**

ART. 6 SEDE RIUNIONI

- 1. La commissione si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.**
- 2. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo su determinazione del Presidente che deve informare i commissari con l'avviso di convocazione.**

ART. 7 FUNZIONAMENTO

- 1. Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.**
- 2. La commissione può essere riunita anche a richiesta di almeno un quinto dei commissari.**
- 3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla metà più uno dei componenti la commissione.**
- 4. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei commissari espressi a scrutinio palese.**
- 5. Il segretario della commissione viene eletto nella prima adunanza e farà capo al segretario comunale.**

6. Il segretario redige i verbali delle sedute che verranno firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
7. Le dimissioni di un commissario sono irrevocabili e la giunta comunale provvederà alla nomina del nuovo commissario.
8. I commissari che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Sindaco con avviso all'interessato ed informativa al consiglio comunale.
9. Le dimissioni di oltre la metà dei commissari a qualsiasi titolo determinano la cessazione dalla carica dell'intera commissione
10. Qualora all'ordine del giorno, si discuta di argomenti che interessano direttamente un commissario o un suo parente, il commissario deve lasciare l'aula quando si discuterà il punto in questione.

ART. 8 PUBBLICITA'

1. Sulla pubblicità delle sedute della commissione si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio Comunale e di cui all'art.10 del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Ogni modifica al presente Regolamento è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.